

**ORDINE AVVOCATI TORINO  
FONDAZIONE FULVIO CROCE AVVOCATURA TORINESE**

*Torino – in presenza e on line – 25.11.2025, ore 14,30-17,30*

***TUN: CONTENUTI, LEGITTIMITA' ED APPLICAZIONE***

**dott. Damiano Spera**

Presidente X Sezione civile del Tribunale di Milano

Coordinatore del «Gruppo danno alla persona dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano»

## **Il parere del Consiglio di Stato n. 1282/2024**

Nel parere n. 1282 del 2024, reso in sede di adunanza del 24 settembre 2024 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, il Consiglio di Stato si è espresso sullo Schema di Regolamento attuativo della Tabella Unica Nazionale, prevista dall'art. 138 del Codice delle assicurazioni.

Secondo il Consiglio di Stato, la norma mira a:

*“scongiurare, in prospettiva programmatica, valutazioni al ribasso rispetto agli assetti rimediali, da riguardarsi quali tendenzialmente consolidati”.*

L'intento è dunque quello di evitare che l'intervento normativo o regolamentare comporti una regressione negli standard di tutela già affermati nella prassi giurisprudenziale, e considerati come punto di equilibrio tra diritto alla riparazione integrale e sostenibilità del sistema.

## **Sostenibilità del sistema e tutela del consumatore**

Sempre nel parere n. 1282/2024, il Consiglio di Stato sottolinea come la **prevedibilità dei costi transattivi a carico delle imprese assicurative** sia una condizione essenziale per garantire la **sostenibilità sistemica** dell'intero meccanismo risarcitorio.

Tale esigenza si collega direttamente alla **necessità di scongiurare il rischio di automatismi traslativi** che si ripercuoterebbero sulla collettività degli utenti e dei consumatori, attraverso l'incremento dei premi assicurativi.

Ne risulta un nesso strutturale tra:

- l'esigenza primaria di tutela dei diritti delle vittime
- e il mantenimento dell'equilibrio economico del mercato assicurativo.

## **Corte Costituzionale, sent. n. 235/2014**

**«non si configura ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale».**

**«Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona – va, quindi, condotto non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina censurata.**

Orbene, in un sistema, come quello vigente, di **responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata** – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza».

## **La tabella milanese come strumento di equilibrio**

A mio giudizio, le Tabelle Milanesi sono pienamente coerenti con le finalità indicate dall'art. 138, comma 1, e soddisfano entrambe le esigenze richiamate dal legislatore e dal Consiglio di Stato: tutela effettiva dei diritti e sostenibilità complessiva del sistema.

Le tabelle milanesi non sono espressione di una visione unilaterale, ma nascono da un processo articolato e condiviso, che coinvolge:

- giudici di merito provenienti da diversi distretti giudiziari
- avvocati che rappresentano sia le compagnie assicurative che le vittime dei sinistri (e quindi anche i consumatori)
- dottrina giuridica e medico-legale

Il valore e la «forza» delle Tabelle milanesi, in generale e di quella sui criteri di liquidazione del danno da lesione del bene salute, derivano anche dall'efficacia del metodo, costruito attraverso un confronto difficile ma costruttivo tra diverse professionalità, su scala nazionale e dalla necessità di rinvenire i valori monetari dal monitoraggio dei precedenti giurisprudenziali.

## **Art. 138 comma 2 e sentenza Amatucci n 12408/2011»**

**LA TUN, ai sensi dell'art. 138 comma 2, è redatta tenendo “conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”,**

è evidente il riferimento alla tabella milanese consacrata dalla nota «sentenza Amatucci n 12408/2011».

L'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi.

Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, **essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale** - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di

parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono.

L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito.

## Danno morale/sofferenza soggettiva interiore

Anche per il **danno morale, nella Tabella milanese vengono applicati i principi di diritti fatti propri (successivamente) anche dalla Corte di Cassazione, ord. cit. n. 25164/ 2020**: «*Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute [...] è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore.*

Pertanto, nella Tabella milanese il danno morale viene incrementato in misura coerente e trasparente:

- dall'1% fini al 33% di invalidità con **aumento progressivo dal 25% al 50%**;
- dal 34% di invalidità fino al 100%, con **progressione chiara e costante nella misura del 50%**;
- in linea con l'**art. 138, co. 2, lett. f)** Cod. Ass. e con la Cass. n. 25164/2020.

## T.U.N. e modello romano: un confronto parziale e inadeguato

La tabella elaborata presso il Tribunale di Roma, a differenza di quella milanese, nasce dal confronto di un **numero limitato di operatori**: si tratta infatti di un confronto tra soli giudici di quattro sezioni civili dello stesso Tribunale, all'esito di qualche riunione ex art 47 *quater* Ordinamento giudiziario.

Questa impostazione, pur legittima sul piano metodologico, **non garantisce il medesimo livello di confronto interdisciplinare e territoriale** che caratterizza la tabella milanese, e non riflette la pluralità degli interessi coinvolti.

Ne consegue che il modello romano **non appare idoneo a soddisfare pienamente le finalità dell'art. 138**, che richiedono un equilibrio sistematico tra protezione della persona danneggiata e sostenibilità economica collettiva.

## **Distonia dei valori monetari tra tabella romana e TUN**

I **valori monetari** previsti dalla tabella romana risultano **in forte contrasto** rispetto:

- alla tabella milanese
- ai parametri della Tabella Unica Nazionale

La distanza non è solo quantitativa, ma **strutturale e metodologica**: la tabella romana non applica correttamente i criteri di incremento progressivo e proporzionato richiesti dalla normativa.

📌 L'impostazione della tabella romana è **scientificamente carente** e compromette la coerenza del sistema risarcitorio.

## **L'incremento marginale: principio disatteso (anche) nella tabella romana**

La tabella romana afferma di adottare il principio **dell'incremento “più che proporzionale”** menzionato nel citato art. 138, comma 2, lett. c), ma, in concreto, **non lo applica**.

📌 Il principio correttamente inteso comporta che:

l'aumento marginale del valore monetario per ciascun punto percentuale deve essere **superiore rispetto all'incremento marginale del punto precedente**. Questo criterio è violato nel sistema romano, come ho dimostrato nel mio volume «**Responsabilità civile e danno alla persona**» (Giuffrè Francis Lefebvre, 2025) attraverso un'analisi matematica.

Anche il **Consiglio di Stato** rileva che l'algoritmo applicato nella T.U.N. si limita a evitare **incrementi negativi**, ma **non mira a garantire la progressività reale più che proporzionale**.

## Il legislatore e la progressione «più che proporzionale»

Il principio dell'incremento più che proporzionale, come inteso anche dal Consiglio di Stato:

- è stato già **recepito dalla tabella milanese** sin dal 1996
  - è stato **espressamente previsto dal legislatore**, sia all'art. 139, co. 1, lett. a), sia all'art. 138, co. 2, lett. c) Cod. Ass.
- 📌 **Art. 139, co. 6:** introduce una progressione numerica precisa e costante:
- incremento costante di **1.1%** per le invalidità dall'1% al 5%
  - incremento costante di **1.2%** per le invalidità dal 6% al 9%
- ➡ Questo schema è **identico a quello adottato dalla tabella milanese e recepito** dalla tabella romana solo limitatamente alle micro-permanenti (dall'1% al 9% di invalidità).

## Le gravi incoerenze matematiche della tabella romana

Nel mio volume «Responsabilità civile e danno alla persona» (Giuffrè Francis Lefebvre, 2025) sono evidenziate contraddizioni logico-matematiche gravi anche nello sviluppo della curva prevista per il danno morale nella tabella romana, tra cui:

- **dal 50% al 51%** di invalidità: il “valore massimo” subisce un **ingiustificato decremento** di circa € 50.000
- **dal 99% al 100%**, la curva del “valore massimo” indica un ingiustificato incremento; quindi, per un bambino di un anno: il valore massimo aumenta di € **494.000**, senza logica risarcitoria coerente
- **dal 76% al 99%**: i “valori minimi” risultano **superiori ai medi**, e questi **superiori ai massimi**, in violazione della proporzionalità.  
➡ Si tratta di **anomalie strutturali** che rendono la tabella romana **inidonea a garantire uniformità e razionalità logica del risarcimento**.

## **La T.U.N. è applicabile anche in mancanza della «tabella delle menomazioni» comprese tra dieci e cento punti?**

Per Marco Rossetti («In G.U. la Tabella Unica Nazionale: prime riflessioni», in Altalex):

**Barème medico-legale e tabella economica sono indissolubilmente legati.** Sarebbe infatti assurdo pretendere di dare un peso monetario al singolo punto di invalidità, se non si conosce in che modo saranno quantificate le singole invalidità.

**Tuttavia, il legislatore delegato nella Relazione illustrativa del Regolamento mostra di ritenere che la tabella unica nazionale debba applicarsi anche in mancanza del decreto di approvazione della tabella delle invalidità.**

Sintomatico poi è il fatto che **il Consiglio di Stato**, nei due pareri espressi sullo schema di regolamento, **non abbia nemmeno sfiorato questo delicato problema**, così mostrando di ritenere che la mancanza della tabella delle menomazioni non osti all'applicazione immediata dei nuovi criteri.

## **Le «buone pratiche cliniche», approvate dalla S.I.M.L.A., di valutazione medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente**

Nell'Assemblea nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile che si è tenuta a Bologna dal 13 al 15 giugno 2025, autorevoli esponenti della SIMLA hanno illustrato la nuova tabella approvata agli inizi del 2025 relativa alla **valutazione medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente**.

Il Ministero della salute ha inserito la Tabella S.I.M.L.A. tra le «buone pratiche cliniche», ai sensi dell'**art 5 legge 24/2017, c.d. “Legge Gelli-Bianco”**).

**Bisogna, dare una risposta alle seguenti domande:**

- 1) la Tabella S.I.M.L.A. è diventato barème unico e indefettibile per la valutazione dell'invalidità e quindi, di regola, non consente più l'applicazione di altri barème?
- 2) la Tabella S.I.M.L.A. modifica o no, in modo rilevante, i precedenti criteri di accertamento e valutazione del grado di invalidità?
- 3) la Tabella S.I.M.L.A., oltre alle valutazioni medico legali, sconfina anche in questioni che dovrebbero competere all'apprezzamento del giudice (si pensi, ad esempio, alla valutazione della sofferenza interiore o all'accertamento di specifici aspetti dinamico relazionali)?

## **Le curve dei valori monetari della T.U.N. nel D.P.R. 13.1.2025, n. 12**

**L'art. 138 codice Ass. e l'art. 1 del D.P.R. n. 12/2025, lett. a), b) e c)** prevedono un sistema di monetizzazione del danno alla persona con postumi superiori al 9% che è basato sui seguenti elementi:

- a) il sistema di liquidazione è un sistema “a punto”** (questo sistema è imposto dalla norma di legge delegante); quindi il risarcimento si determina moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l'invalidità permanente per una somma di denaro, che varia col variare del grado di invalidità;
- b) la tabella disciplina solo le invalidità dal 10% al 100% compresi;**
- c) il valore monetario “di partenza”, cioè quello in base al quale è sviluppata l'intera tabella, è pari ad euro euro 963,40,** cioè pari al valore del punto “di partenza” per la liquidazione delle micropermanenti (v. art. 2 del D.P.R. n 12/2025 e D.M. 18.7.2025 attuativo dell'art. 139 Codice delle Assicurazioni). Si noti che nella T.U.N., **il valore del punto del solo danno biologico/dinamico relazionale al 10% di invalidità è pari ad Euro 2.612,40**, esattamente pari al corrispondente valore della Tabella milanese, edizione 2024.

## Il valore monetario del punto di invalidità

**Il valore monetario del punto di invalidità non è fisso, ma muta in funzione di tre variabili:**

- a) **varia necessariamente in aumento in misura proporzionale al grado di invalidità permanente;** questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato **moltiplicatore biologico**; questo coefficiente parte da 2,75773 per una invalidità del 10%, per arrivare sino a 10,9472 per una invalidità del 100%. Nell'art. 138 comma 2, lett. c) si afferma che il valore economico del punto «cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi» (su quest'ultimo inciso si tornerà in seguito);
- b) **varia necessariamente in diminuzione in misura inversamente proporzionale all'età della vittima;** questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato **demoltiplicatore demografico**; questo coefficiente è pari ad “1” per una vittima di anni uno, e si riduce in misura variabile sino 0,522 per una vittima di 100 anni di età;
- c) **può variare (ma ciò non è necessario) in funzione della sofferenza morale provocata dall'infortunio, secondo quattro gradi (nessuna, minima, media o grave);** questa variazione si ottiene moltiplicando il valore base del punto per un coefficiente denominato **moltiplicatore morale**.



Il Consiglio di Stato, nel menzionato parere, ha evidenziato il rischio che:

- si affermino **accordi transattivi al ribasso**, ancorati ai valori minimi previsti nella tabella per la liquidazione del danno morale;
- tali prassi siano **non conformi ai consolidati esiti della prassi contenziosa**.

## TUN e Tabella milanese: confronto solo tra i valori del danno biologico/dinamico relazionale

% IP	1 anno	10 anni	20 anni	30 anni	40 anni	50 anni	60 anni	70 anni	80 anni
10	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	0,4%	0,8%	1,2%
15	3,6%	3,6%	3,6%	3,7%	3,7%	3,9%	4,0%	4,4%	4,8%
20	4,0%	4,0%	4,0%	4,1%	4,1%	4,3%	4,4%	4,8%	5,2%
25	3,2%	3,2%	3,2%	3,4%	3,4%	3,5%	3,7%	4,0%	4,4%
30	2,0%	2,0%	2,0%	2,1%	2,2%	2,3%	2,5%	2,8%	3,2%
35	0,5%	0,5%	0,5%	0,7%	0,7%	0,8%	1,0%	1,3%	1,7%
40	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,6%	-0,3%	0,1%
45	-2,7%	-2,7%	-2,7%	-2,6%	-2,6%	-2,5%	-2,3%	-2,0%	-1,6%
50	-4,5%	-4,5%	-4,5%	-4,4%	-4,4%	-4,2%	-4,1%	-3,7%	-3,4%
55	-5,5%	-5,5%	-5,5%	-5,4%	-5,4%	-5,3%	-5,1%	-4,8%	-4,4%
60	-5,7%	-5,7%	-5,7%	-5,6%	-5,6%	-5,4%	-5,3%	-5,0%	-4,6%
65	-5,1%	-5,1%	-5,1%	-5,0%	-5,0%	-4,9%	-4,7%	-4,4%	-4,0%
70	-4,0%	-4,0%	-4,0%	-3,9%	-3,9%	-3,8%	-3,6%	-3,3%	-2,9%
75	-2,5%	-2,5%	-2,5%	-2,4%	-2,4%	-2,2%	-2,1%	-1,8%	-1,4%
80	-0,6%	-0,6%	-0,6%	-0,5%	-0,5%	-0,4%	-0,2%	0,1%	0,5%
85	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,6%	1,7%	1,9%	2,2%	2,6%
90	3,7%	3,7%	3,7%	3,9%	3,9%	4,0%	4,2%	4,5%	4,9%
95	6,1%	6,1%	6,1%	6,2%	6,2%	6,3%	6,5%	6,9%	7,3%
100	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	8,5%	8,7%	9,1%	9,5%

In rosso sono indicati, in percentuale, i valori monetari della TUN superiori a quelli espressi nella tabella milanese.

**TUN e Tabella milanese: confronto con i valori danno biologico dinamico/relazionale  
+ danno morale con i valori minimi**

%IP	1 anno	10 anni	20 anni	30 anni	40 anni	50 anni	60 anni	70 anni	80 anni
10	-4,0%	-4,0%	-4,0%	-3,9%	-3,8%	-3,7%	-3,6%	-3,2%	-2,9%
15	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,5%	1,8%	2,2%
20	-0,1%	-0,1%	-0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,4%	0,7%	1,1%
25	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,6%	-2,6%	-2,5%	-2,3%	-2,0%	-1,6%
30	-5,9%	-5,9%	-5,9%	-5,8%	-5,8%	-5,6%	-5,5%	-5,2%	-4,8%
35	-8,6%	-8,6%	-8,6%	-8,5%	-8,5%	-8,4%	-8,3%	-7,9%	-7,6%
40	-9,2%	-9,2%	-9,2%	-9,1%	-9,1%	-8,9%	-8,8%	-8,5%	-8,1%
45	-9,8%	-9,8%	-9,8%	-9,7%	-9,7%	-9,6%	-9,4%	-9,1%	-8,8%
50	-10,7%	-10,7%	-10,7%	-10,5%	-10,5%	-10,4%	-10,3%	-10,0%	-9,6%
55	-10,9%	-10,9%	-10,9%	-10,8%	-10,8%	-10,7%	-10,5%	-10,2%	-9,9%
60	-10,3%	-10,3%	-10,3%	-10,2%	-10,2%	-10,1%	-10,0%	-9,7%	-9,3%
65	-9,1%	-9,1%	-9,1%	-9,0%	-9,0%	-8,9%	-8,7%	-8,4%	-8,1%
70	-7,4%	-7,4%	-7,4%	-7,3%	-7,3%	-7,2%	-7,0%	-6,7%	-6,4%
75	-5,4%	-5,4%	-5,4%	-5,3%	-5,2%	-5,1%	-5,0%	-4,6%	-4,3%
80	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-2,8%	-2,8%	-2,6%	-2,5%	-2,2%	-1,8%
85	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,1%	-0,1%	0,0%	0,2%	0,5%	0,9%
90	2,6%	2,6%	2,6%	2,7%	2,7%	2,8%	3,0%	3,3%	3,8%
95	5,5%	5,5%	5,5%	5,6%	5,6%	5,8%	5,9%	6,3%	6,7%
100	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	8,5%	8,7%	9,1%	9,5%

**TUN e Tabella milanese: confronto con i valori danno biologico dinamico/relazionale  
+ danno morale con i valori medi**

%IP	1 anno	10 anni	20 anni	30 anni	40 anni	50 anni	60 anni	70 anni	80 anni
10	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	0,4%	0,8%	1,2%
15	5,0%	5,0%	5,0%	5,1%	5,2%	5,3%	5,5%	5,8%	6,2%
20	3,8%	3,8%	3,8%	3,9%	3,9%	4,0%	4,2%	4,6%	5,0%
25	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	1,2%	1,3%	1,7%	2,1%
30	-2,4%	-2,4%	-2,4%	-2,3%	-2,3%	-2,1%	-2,0%	-1,6%	-1,2%
35	-5,3%	-5,3%	-5,3%	-5,2%	-5,2%	-5,0%	-4,9%	-4,6%	-4,2%
40	-5,9%	-5,9%	-5,9%	-5,8%	-5,8%	-5,6%	-5,5%	-5,2%	-4,8%
45	-6,6%	-6,6%	-6,6%	-6,5%	-6,5%	-6,3%	-6,2%	-5,9%	-5,5%
50	-7,5%	-7,5%	-7,5%	-7,4%	-7,4%	-7,2%	-7,1%	-6,8%	-6,4%
55	-7,7%	-7,7%	-7,7%	-7,6%	-7,6%	-7,5%	-7,3%	-7,0%	-6,7%
60	-7,2%	-7,2%	-7,2%	-7,1%	-7,1%	-6,9%	-6,8%	-6,5%	-6,1%
65	-5,9%	-5,9%	-5,9%	-5,8%	-5,8%	-5,7%	-5,5%	-5,2%	-4,9%
70	-4,2%	-4,2%	-4,2%	-4,1%	-4,1%	-4,0%	-3,8%	-3,5%	-3,1%
75	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,0%	-2,0%	-1,9%	-1,7%	-1,4%	-1,0%
80	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,7%	0,8%	1,2%	1,6%
85	3,2%	3,2%	3,2%	3,3%	3,3%	3,4%	3,6%	4,0%	4,4%
90	6,0%	6,0%	6,0%	6,1%	6,2%	6,3%	6,5%	6,8%	7,3%
95	9,0%	9,0%	9,0%	9,1%	9,2%	9,3%	9,5%	9,9%	10,3%
100	11,9%	11,9%	11,9%	12,0%	12,0%	12,2%	12,3%	12,7%	13,2%

**TUN e Tabella milanese: confronto con i valori danno biologico/dinamico relazionale  
+ danno morale con i valori massimi**

%IP	1 anno	10 anni	20 anni	30 anni	40 anni	50 anni	60 anni	70 anni	80 anni
10	4,0%	4,0%	4,0%	4,1%	4,1%	4,2%	4,4%	4,8%	5,2%
15	9,0%	9,0%	9,0%	9,1%	9,1%	9,3%	9,4%	9,8%	10,2%
20	7,6%	7,6%	7,6%	7,7%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,8%
25	4,6%	4,6%	4,6%	4,7%	4,7%	4,8%	5,0%	5,4%	5,8%
30	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,4%	1,5%	1,9%	2,3%
35	-1,9%	-1,9%	-1,9%	-1,8%	-1,8%	-1,7%	-1,5%	-1,2%	-0,8%
40	-2,6%	-2,6%	-2,6%	-2,5%	-2,5%	-2,3%	-2,2%	-1,8%	-1,4%
45	-3,3%	-3,3%	-3,3%	-3,2%	-3,2%	-3,1%	-2,9%	-2,6%	-2,2%
50	-4,3%	-4,3%	-4,3%	-4,2%	-4,2%	-4,0%	-3,9%	-3,6%	-3,2%
55	-4,6%	-4,6%	-4,6%	-4,5%	-4,5%	-4,3%	-4,2%	-3,9%	-3,5%
60	-4,0%	-4,0%	-4,0%	-3,9%	-3,9%	-3,8%	-3,6%	-3,3%	-2,9%
65	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,7%	-2,7%	-2,5%	-2,4%	-2,0%	-1,7%
70	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,6%	-0,3%	0,1%
75	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,3%	1,4%	1,6%	1,9%	2,3%
80	3,7%	3,7%	3,7%	3,9%	3,9%	4,0%	4,2%	4,5%	4,9%
85	6,5%	6,5%	6,5%	6,7%	6,7%	6,8%	7,0%	7,4%	7,8%
90	9,5%	9,5%	9,5%	9,6%	9,6%	9,8%	9,9%	10,3%	10,7%
95	12,6%	12,6%	12,6%	12,7%	12,7%	12,9%	13,0%	13,4%	13,9%
100	15,5%	15,5%	15,5%	15,6%	15,6%	15,8%	16,0%	16,4%	16,8%

## Le convergenze dei valori monetari tra TUN e tabella milanese

Il Consiglio di Stato, nel menzionato parere, ha **valorizzato il raccordo tra i due sistemi**, in particolare:

- l'**allineamento del valore del punto al 10% di invalidità**
- il mantenimento della **curva risarcitoria** tipica della tabella milanese.



In alcuni segmenti la TUN produce risarcimenti **superiori** alla tabella milanese:

- tra il 10% e il 36% di invalidità
- tra l'82% e il 100% di invalidità.



Risultati **inferiori** si registrano nella fascia intermedia (36%–82%). Tuttavia, per il Consiglio di Stato, il risarcimento relativo al danno biologico può considerarsi “**complessivamente adeguato**”.

## **Un esempio concreto con applicazione della Tabella milanese**

La perdita completa del visus ad un occhio è valutata dalla Medicina legale in una invalidità permanente nella misura del 28% della complessiva integrità psico-fisica.

Per una vittima che abbia compiuto 20 anni, la Tabella milanese - edizione 2024 prevede il complessivo danno non patrimoniale di € 173.969, ma questo importo è dato dalla somma di due addendi:

- per «danno biologico (solo) dinamico-relazionale»: € 120.812
- per «danno da (sola) sofferenza soggettiva interiore media presumibile»: € 53.157.

## **Lo stesso esempio concreto con applicazione della T.U.N.**

Con lo stesso esempio perdita completa del visus ad un occhio (**28% di invalidità permanente**), per una vittima che abbia compiuto 20 anni, la T.U.N. prevede,

- a) nell'ipotesi in cui il giudice riconosca un «danno morale medio» (alias «sofferenza soggettiva interiore media»):

- per “danno biologico (solo) dinamico-relazionale”: € 123.901
- per «danno morale medio» (alias «sofferenza soggettiva interiore media»): € 48.322.
- **Totale risarcibile pari ad € 172.223 (per la tabella milanese: € 173.969).**

- b) nell'ipotesi in cui il giudice riconosca un «danno morale massimo» (alias «sofferenza soggettiva interiore massima»):

- per “danno biologico (solo) dinamico-relazionale”: € 123.901
- per «danno morale con aumento massimo» (alias: «sofferenza soggettiva interiore massima»): € 54.517.
- **Totale risarcibile pari ad € 178.418.**

## **La TUN segna la fine della “supplenza” della «Tabella milanese»?**

Con l'adozione della Tabella Unica Nazionale (TUN), ci si interroga se **l'Osservatorio di Milano** debba considerare conclusa la lunga stagione di supplenza al vuoto normativo esercitata dalla tabella milanese nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute.

## TUTTAVIA



### **In relazione alla causa genetica del danno in esame:**

ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 12/2025, la T.U.N. si applica solo «*Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata*

La TUN si applica, quindi, solo ai sinistri ex titolo 10 Codice delle assicurazioni private e ai casi di malpractice medica ex art. 7, comma 4, L. n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).



### **In relazione al tempo in cui si è verificato il fatto illecito:**

l'art. 1, comma 18 della cd. «Legge Concorrenza» n. 124/2017 dispone: «La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private [...] si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica» e, quindi, **dal 5.3.2025**.

Il D.P.R. n. 12/2025, all'art. 5, dispone :«Le disposizioni di cui al presente decreto **si applicano ai sinistri verificatisi** successivamente alla data della sua entrata in vigore» e, quindi, **dal 5.3.2025**».

## **Non si prevede a breve la fine della supplenza**

Pertanto, i giudici dovrebbero continuare ad applicare la tabella milanese:

- **per la liquidazione del danno conseguente a sinistri stradali e malpractice medica verificatisi in epoca anteriore al 5 marzo 2025 (e, quindi, per molti anni ancora in tutti i giudizi pendenti)**
- **e in tutte le ipotesi di sinistri aventi genesi causale diversa.**

Si noti altresì che le norme richiamate parlano **“sinistri”, non di “danni”**.

Nelle ipotesi di **lesioni a decorso occulto**, occorrerà dunque fare riferimento non al momento in cui sono emersi i sintomi, ma al momento in cui si è verificato il sinistro.

Lo stesso dicasi per **i postumi consolidatisi dopo l'entrata in vigore del Regolamento** (dopo il 5.3.2025) e cioè all'esito di un periodo di invalidità temporanea iniziato prima di tale momento.

## La TUN come criterio equitativo applicabile oltre i suoi limiti?

Nel mio volume «Responsabilità civile e danno alla persona» (op. cit.), ho già prospettato la tesi per cui la TUN, **pur non applicabile direttamente a fattispecie non previste** (danni alla salute cagionati da cosa in custodia e dalle altre ipotesi previste negli artt. 2043 e ss. cc. e in conseguenza di reato ex art. 185 c.p.) , **potrebbe operare per analogia iuris** (ex artt. 12 e 14 preleggi) in quanto espressione di un criterio equitativo tipizzato, anche perché i valori monetari come si è detto si discostano poco dalla tabella milanese e sono per circa la metà delle invalidità addirittura superiori a quelli previsti dalla tabella milanese.

**Anche la Cassazione sent. 11.11.2019, n. 28990 prevede la possibile applicazione retroattiva dell'art. 138, né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio – e la formazione del relativo giudicato – preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale a tutela dell'autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario.**

➡ Anche il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha evidenziato una sostanziale continuità tecnica e parametrica della T.U.N. con la tabella milanese, specie per il valore-punto di riferimento.

Si deve, invece, escludere, allo stato, l'applicabilità a tutti i sinistri della Tabella delle micropermanenti ex art. 139 Codice assicurazioni, perché:

- i valori monetari indicati nella Tabella ex art. 139 sono notevolmente più bassi di quelli fissati nella Tabella milanese in relazione alle lesioni micropermanenti;
- sono nettamente diverse le percentuali di aumento previste per la personalizzazione del danno: il 20% per l'art. 139 ed il 50% per la Tabella milanese;
- i valori monetari di cui all'art. 139 hanno superato il vaglio di costituzionalità con la sent. n. 235/2014 della Corte Costituzionale e sono ormai acquisiti da tutti gli operatori.

**Cass. sent. 29.4.2025 n. 11319 (Frasca-Iannello)**  
***obiter dictum* sull'applicazione della T.U.N.**

In un giudizio avente ad oggetto il danno alla persona derivato all'attore in conseguenza della violazione delle norme sull'ordinamento penitenziario, la Cassazione accoglie parzialmente il ricorso e, in relazione al giudizio di rinvio, aggiunge:

«Al riguardo mette conto avvertire che, quanto ai valori da porre a base del calcolo a punto, **il giudice di rinvio resta vincolato all'applicazione delle Tabelle di Milano** nella versione più aggiornata.

**Per effetto del giudicato interno** sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ("Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private i cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"), pubblicato nella Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, applicazione cui – può incidentalmente notarsi - non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (**Cass. n. 12408 del 07/06/2011**)».

## Cassazione, ord. n 24349 del 2.9.2025 (Scrima-Graziosi)

La Cassazione, con l'ord. n. 24349/2025, si è pronunciata su un **ricorso avente ad oggetto il risarcimento del danno da diffamazione**; la Corte d'Appello di Milano, in applicazione della **Tabella milanese di liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione, aveva liquidato il danno non patrimoniale in euro 10.000,00, pari al massimo previsto nella prima forbice** («Diffamazione di tenue gravità») dei valori monetari indicati in quella Tabella all'epoca vigente.

Nel ricorso, la parte condannata si duole (tra l'altro) che «La Corte d'Appello avrebbe considerato solo tre elementi, non vagliando "gli ulteriori aspetti indicati dalle tabelle"; e ciò in base a "generiche ed astratte valutazioni". Inoltre, la Corte non avrebbe motivato perché sia stato riconosciuto il massimo, ovvero Euro 10.000, per il risarcimento».

La Cassazione afferma: «4.2. È del tutto evidente - nonostante una giurisprudenza l'abbia affermato, ma senza alcuna oggettiva base, suscitando da ultimo un intervento specifico del legislatore che non ne poteva essere supplito - che **le c.d. tabelle milanesi, come quelle di qualunque altro Foro, non hanno alcun valore normativo, non provenendo da un soggetto dotato di potestà legislativa e/o regolamentare**.

Si tratta, in effetti, di una mera proposta di usualità equiparativa, che può senz'altro **ispirare** nel caso concreto la valutazione che il giudice è tenuto a effettuare nell'ottica di equità quando non esistono regole normative specifiche di quantificazione; e **il giudice non è però obbligato ad applicare siffatte tabelle né tantomeno, se decide di applicarle, ad applicarle in toto**, integrando queste, appunto, **solo uno degli strumenti potenzialmente utili** per operare un'adeguata valutazione di merito del quantum risarcitorio. Su un riconoscimento di Euro 10.000 come entità risarcitoria, quindi, **la censura è fattuale**; e comunque la motivazione al riguardo sussiste, perché va considerata nella sua complessiva stesura».

## **Cassazione, sent. n. 26826 del 6.10.2025 (Pres. est. Travaglino)**

**La Cass., in un caso di malpractice medica con morte del feto, afferma che la sent. n. 24349/2025 è «un'unica, distonica e assai sinteticamente motivata pronuncia».**

**“La giurisprudenza” che l'avrebbe affermato “senza alcuna oggettiva base” è invece rappresentata da molte decine di pronunce** (da ultimo, Cass. Sez. lavoro 16/03/2025, n.6981: nel solo anno 2024 se ne contano 9; tra le numerosissime altre, *funditus*, Cass. 25164/2020) **che prendono tutte lo spunto dalla fondamentale sentenza 12408/2011**, volta a porre fine a una ormai intollerabile anarchia risarcitoria che pervadeva la giurisprudenza di merito di questo Paese.

È del tutto evidente che **tali principi**, costantemente riaffermati dalla giurisprudenza di questa Corte, **conservano intatta la loro persuasività e la loro forza esplicativa, giuridica e non, anche all'indomani dell'emanazione, da parte del governo, delle c.d. TUN.**

Di tutto ciò è prova il costante riferimento, e **la altrettanto costante, proficua interlocuzione della Corte di legittimità con l'organo deputato all'elaborazione delle tabelle milanesi** – interlocuzione, sia pur indiretta, di cui è prova proprio la sentenza 26300/2021 (e, prima ancora, la pronuncia 10579/2021) che stigmatizzò l'inadeguatezza della tabella milanese con riguardo al danno parentale per mancanza di parametri (era prevista, all'epoca, soltanto una liquidazione cd. “a forbice”). Adeguandosi a tali pronunce, nel maggio del 2022 l'Osservatorio meneghino licenziò le nuove tabelle integrate a punti, ricevendo, in tutte le pronunce successive di questa stessa Corte, una rinnovata e incontestata legittimazione.

## **Il futuro della tabella milanese**

Nonostante l'entrata in vigore della TUN, la tabella milanese **non è destinata a un superamento immediato, né completo.**

**In via diretta la TUN non si applica:**

- **retroattivamente nelle ipotesi di RC auto e natati e responsabilità sanitaria;**
- **in tutte le ipotesi di danni alla salute derivanti da altre fattispecie di responsabilità civili.**

E, dunque, **una parte della giurisprudenza potrà ritenere di continuare ad applicare il modello milanese.**

**In definitiva, è facile prevedere nei prossimi mesi (o forse anni) un odioso e dannoso caos, sia negli uffici giudiziari che (e soprattutto) nel corso delle trattative stragiudiziali, nei criteri di liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente, sia per la macro che per le micro invalidità.**

**Infine, si prospettano ulteriori criticità per la personalizzazione del danno.**

**Tribunale Milano, ord. 18.7.25 n. 4915-2025 sul rinvio  
pregiudiziale alla Corte di Cassazione art 363bis**

## La fattispecie concreta

Il giorno 5.4.2024 si verificava un incidente stradale tra due veicoli, a seguito del quale l'attore chiamava in giudizio il proprietario/conducente e la compagnia assicuratrice dell'auto antagonista e chiedeva (tra l'altro) il risarcimento del danno biologico permanente nella misura del 35% e di lunghi periodi di inabilità temporanea, oltre della sofferenza morale e psicofisica di elevata entità; chiedeva altresì l'aumento dei valori tabellari per la personalizzazione del danno subito (per cenesthesia lavorativa e pregiudizio della propria attività amatoriale sportiva).

La compagnia assicuratrice eccepiva (tra l'altro) che il danno biologico subito dall'attore fosse pari al 25% di invalidità permanente e riteneva esaustiva l'acconto già versato di euro 100.000,00.

Il giudice instaurava il contraddittorio anche in ordine alla opportunità di disporre il “rinvio pregiudiziale” alla Corte di Cassazione, *ex art. 363-bis c.p.c.*, circa l'applicazione nella fattispecie concreta, della Tabella milanese di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del ben salute – Edizione 2024 oppure della Tabella Unica Nazionale (c.d. T.U.N.), approvata con il D.P.R. n. 12/2025 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025.

- Parte attrice dichiarava che, nella fattispecie concreta, *ratione temporis*, dovesse applicarsi la Tabella milanese, in considerazione della circostanza che l'incidente di cui è causa si era verificato in data 5.4.2024.
- Parte convenuta, di contro, dichiarava che dovesse trovare applicazione, in via analogica, la T.U.N.

## **Condizioni di proponibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.**

**L'art. 363-bis c.p.c. disciplina il “rinvio pregiudiziale” alla Corte di Cassazione, con le seguenti modalità e prescrizioni:**

*“Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:*

- 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;*
- 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;*
- 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.*

*L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili”.*

## La questione è di diritto

**Sul presupposto di proponibilità di cui al comma 1, la soluzione della questione oggetto del presente rinvio pregiudiziale è “esclusivamente di diritto” e riveste carattere dirimente perché “è necessaria alla definizione anche parziale” del presente giudizio.**

La questione giuridica in esame riguarda l'individuazione dei criteri risarcitorii applicabili, alla luce del principio dell'equità ex art. 1226 c.c. In particolare, occorre stabilire se, in caso di lesioni superiori al 9% subite a seguito di incidente stradale verificatosi prima del 5 marzo 2025 (data di entrata in vigore della T.U.N.), la liquidazione del danno non patrimoniale debba avvenire:

- sulla base della Tabella Unica Nazionale (c.d. T.U.N.), adottata con il D.P.R. 13.01.2025, n. 12 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025, con l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 1, comma 18 della cd. «Legge Concorrenza» n. 124/2017 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 12/2025, la T.U.N. **si applica ai «sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore» e, quindi, dal 5.3.2025,**
- ovvero se, considerato che quest'ultima non era ancora in vigore al momento del sinistro in esame (5.4.2024), debba farsi riferimento alla Tabella elaborata dal Tribunale di Milano (Edizione 2024) sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute.

La questione è di diritto perché la Tabella milanese di liquidazione del danno da lesione del bene salute ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “*quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.*” e, conseguentemente, incorre in vizio di violazione di legge la sentenza che la disapplichi (Cass., sent., n. 12408/2011; Cass. sent. n. 10579/2021).

## **La condizione di proponibilità sub 1): L'individuazione della Tabella applicabile incide in modo determinante sull'esito del presente giudizio**

Nel giudizio non sono state ancora espletate le prove orali richieste non è stata ancora disposta la CTU medico legale.

**Nell'ordinanza il giudice, a fini semplificativi, suppone che il danno biologico permanente venga poi accertato dal CTU nella percentuale del 35% e il danno biologico temporaneo nelle percentuali e nei giorni indicati dall'attore; per semplificare il calcolo, suppone altresì che non venga riconosciuta la personalizzazione e il giudice ritenga di liquidare il danno morale/sofferenza soggettiva interiore, permanente e temporaneo, nei valori medi.**

- Liquidando il danno con i valori medi previsti nella T.U.N. il danno risarcibile sarebbe pari ad Euro **254.015,50**;
- Liquidando il danno con i valori medi previsti nella Tabella milanese il danno risarcibile sarebbe pari ad Euro **275.545,00**.

**In definitiva, nell'esempio descritto riconducibile alla fattispecie in esame, con l'applicazione della Tabella milanese si liquiderebbero 21.529,50 euro in più rispetto all'applicazione della T.U.N.**

## **Condizioni di proponibilità del rinvio pregiudiziale n. 2) e n. 3)**

Sulla condizione di proponibilità sub 2), si osserva che, poiché il citato D.P.R. n. 12/2025 è entrato in vigore lo scorso 5 marzo 2025, “*la questione non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione*”; quest’ultima solo in un *obiter dictum*, con la sentenza 29.4.2025 n. 11319 (come si spiegherà meglio in seguito), ha genericamente ipotizzato la possibilità di un “*utilizzo indiretto della T.U.N.*”

Inoltre, “*la questione presenta gravi difficoltà interpretative*”, come si dimostrerà in seguito.

**Sul presupposto sub 3),** è altrettanto indubbio che “*la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi*”, essendo decine di migliaia, ogni anno, i giudizi che hanno ad oggetto l’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione macropermanente (e cioè che cagioni invalidità dal 10% al 100%) del bene salute, a seguito di incidenti stradali verificatisi prima del 5 marzo 2025.

**1) La dottrina e la giurisprudenza favorevole ad una applicazione generale della T.U.N. e, quindi, anche agli incidenti stradali verificatisi prima del 5 marzo 2025**

**1.1. I Valori monetari**

- **Il Consiglio di Stato, con il parere “non ostantivo” n. 01282/2024** (reso in sede di adunanza del 24 settembre 2024 dalla Sezione consultiva per gli atti normativi), esprimendosi sullo Schema di Regolamento attuativo della T.U.N. (poi approvato con il citato D.P.R. n. 12/2025), ha rilevato che: «*Nel dettaglio, la curva risarcitoria elaborata produce, in concreto, risarcimenti superiori a quelli della tabella di Milano dal 10° al 36° grado di invalidità e, poi, dall'82° al 100°, mentre prefigura risarcimenti inferiori nella fascia intermedia (dal 36° all'82°). Si tratta nondimeno, ad avviso della Sezione, di un esito complessivamente accettabile.*».
- **Nella relazione illustrativa dello Schema di decreto (poi pubblicato)** si afferma che l'IVASS «*ha elaborato, in applicazione dei parametri previsti dall'art. 138, comma 2, lett. d) una serie di coefficienti, indicati negli allegati allo schema di regolamento, che presentano un andamento molto simile a quello attualmente disposto dal Tribunale di Milano consentendo quindi di tenere massimamente conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, come previsto dallo stesso articolo 138*».

**1.2. È ammissibile l'applicazione analogica della T.U.N. a incidenti stradali (e nautici) e *malpractice* medica verificatisi prima del 5 marzo 2025 ed anche a tutti i sinistri aventi diversa derivazione causale**

- il ricorso all'analogia (sia *legis* che *iuris*) è un processo di auto-integrazione dell'ordinamento, ex art. 12 delle preleggi: essa dunque esige, in primo luogo, che esista una lacuna. E, nel nostro caso, la lacuna c'è, dal momento che gli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni disciplinano soltanto i danni alla persona causati da sinistri stradali, disciplina poi estesa alle ipotesi di *malpractice* medica.
- il procedimento analogico non può essere utilizzato per estendere il campo d'applicazione di norme speciali e, tuttavia, **appare arduo sostenere che gli artt. 138 e 139 costituiscano norme “speciali”, ex art. 14 preleggi, atteso che si tratta delle disposizioni che disciplinano in via generale nell’ordinamento il danno alla salute;** inoltre i due terzi dei danni alla salute, di cui in giudizio si invoca o si contrasta il risarcimento, scaturiscono da sinistri stradali o colpa medica e **non può definirsi “speciale” la norma dal più vasto campo d'applicazione.**

### **1.3. È ammissibile l'applicazione in via indiretta della T.U.N. a incidenti stradali (e nautici) e *malpractice* medica verificatisi prima del 5 marzo 2025 ed anche a tutti sinistri aventi diversa genesi causale**

- La Cassazione, con la sentenza n. 11319 del 29.4.2025, in un giudizio avente ad oggetto il danno differenziale alla persona derivato all'attore/ricorrente in conseguenza della violazione delle norme sull'ordinamento penitenziario, ha affermato che la Corte d'Appello aveva liquidato il danno facendo applicazione della tabella milanese. «*Per effetto del giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale, la Corte territoriale non potrebbe infatti comunque fare applicazione della Tabella approvata con D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 [...] applicazione cui – può incidentalmente notarsi - non sarebbero altrimenti d'ostacolo né il riferimento ai soli danni derivanti da sinistri stradali, né la previsione contenuta nell'articolo 5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore", valendo entrambi ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)".*

#### **1.4. Nelle ipotesi di incidenti stradali (e nautici) e *malpractice* medica, non si pone affatto, a ben vedere, una questione di diritto intertemporale**

- è possibile sostenere che, a rigore, **non si è verificata alcuna novella legislativa soggetta, salvo deroghe espresse, al disposto dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale del codice civile**: «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Infatti, alla stessa stregua per cui il danno, in ipotesi di aggiornamento del sistema tabellare, andrebbe liquidato sulla scorta delle nuove tabelle alla luce della granitica giurisprudenza di legittimità sul punto (da ultimo, Cass., ord., n. 19229/2022), **la nuova T.U.N. ha sostituito le tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell'equità della liquidazione del danno non patrimoniale**, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento, che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la T.U.N.;
- anche la **Cassazione (sent., 11.11.2019, n. 28990)** ha ritenuto che *«il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data»*.

## **2. La dottrina e la giurisprudenza di merito contraria ad un'applicazione generale della T.U.N. e, quindi, anche agli incidenti stradali verificatisi prima del 5.3.2025**

### **2.1. La volontà del legislatore su interventi settoriali del risarcimento del danno alla salute**

In tutti i testi normativi che negli anni hanno disciplinato il danno non patrimoniale da lesione del bene salute, **il legislatore è sempre intervenuto con norme settoriali**: prima con gli artt. 138 e 139 inseriti nel Codice delle Assicurazioni private, poi con l'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 – convertito nella l. n. 189 del 2012 (c.d. “Legge Balduzzi”), poi con l'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 (c.d. “Legge Gelli-Bianco), infine, con l'art. 1, commi 17-18-19 della legge n. 124/2017 (c.d. “Legge Concorrenza”).

La *ratio legis* sottesa alla T.U.N. è certamente quella di intervenire in settori specifici.

## 2.2. Si tratta di normativa “speciale”, non suscettibile di applicazione analogica

- Il legislatore è intervenuto in settori speciali, non individuati casualmente, perché trattasi di ambiti nei quali è prevista sempre l’assicurazione obbligatoria del danneggiante: titolo X del Codice della Assicurazioni private, per gli incidenti stradali e nautici, e artt. 10-11-12 della legge n. 24/2017, per i casi di *malpractice* medica (v. anche **Corte Costituzionale, sent. n. 235/2014**).
- La *ratio legis* è ravvisata, quindi, per volontà del legislatore espressa chiaramente nell’art. 138 citato, nel «*razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori*».
- nella sentenza Cass. n. 28990/2019 si afferma che il richiamo, nell’art. 7 Legge Gelli-Bianco n. 24/2017, degli artt. 138 e 139 trova fondamento «».
- Pertanto, la disciplina specifica di peculiari criteri di liquidazione del danno ne **impedisce l'applicazione oltre i casi espressamente previsti e, quindi, l'applicazione per analogia** (sia per analogia *legis* che per analogia *iuris*) ex artt. 12 e 14 delle Disposizioni sulla legge in generale del codice civile.
- Le esposte argomentazioni rendono irrilevante la circostanza che i due terzi della casistica giudiziaria possa essa riconducibile al Codice delle Assicurazioni e alla Legge Gelli Bianco.

## **2.3. La rilevanza del differimento dell'efficacia ai sinistri avvenuti dal 5.03.2025**

- L'art. 1, comma 18 della c.d. “**Legge Concorrenza**” n. 124/2017 dispone: «*La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private [...] si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica*» e, quindi (ora possiamo dire) dal 5.3.2025.
- Anche il D.P.R. n. 12/2025, all'art. 5, dispone: «*Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore*” e quindi dal 5.3.2025».
- Questo reiterato **differimento dell'efficacia vincolante della norma** ha una **specifica ratio**, che va ravvisata nel dare alle compagnie assicuratrici **il tempo necessario per modificare le polizze e, soprattutto, i premi assicurativi** in relazione ai nuovi possibili indennizzi previsti dalla T.U.N., sempre al fine di adeguatamente **«razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori»** (*ex art. 138 citato*).

## 2.4. I precedenti della Cassazione sono solo *obiter dicta*

Gli asseriti precedenti della Cassazione sono solo *obiter dicta*, che non danno una univoca risposta ai quesiti posti nella presente questione pregiudiziale:

- la sentenza della **Cassazione 29.4.2025, n. 11319** si è pronunciata in occasione dell'esame di un ricorso in cui l'applicazione da parte del giudice di merito dei valori monetari espressi dalla Tabella milanese costituiva “*giudicato interno sul punto formatosi in mancanza di impugnazione incidentale*”. La successiva valutazione circa l'ammissibilità di “*un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)*”, costituisce un *obiter dictum* che non può essere valutato come precedente della Cassazione sulla questione in esame. Il riferimento, solo tra parentesi, alla citata sentenza Cass. n. 12408/2011, non chiarisce affatto se non utilizzare la Tabella milanese comporti ancora o meno il vizio della sentenza per violazione di legge.
- Cassazione n. 28990/2019 non risolve le perplessità neppure in ordine alla questione del diritto intertemporale applicabile allorché il danno alla salute sia stato cagionato da sinistri verificatisi (come nella fattispecie concreta) prima del 5 marzo e relativi ad incidenti stradali (e nautici) e *malpractice* medica. Va evidenziato che, anche in questo caso, in relazione alle macropermanenti, si trattava di un evidente *obiter dictum*. Non potevano dunque trarsi argomentazioni in favore della T.U.N. se la stessa, alla data della pronuncia della sentenza n. 28990/2019, non era stata ancora approvata.

## **2.5. Notevole disomogeneità dei valori monetari di liquidazione del danno non patrimoniale permanente per lesioni di non lieve entità previsti dalla TUN e dalla Tabella milanese**

La circostanza che i valori monetari della T.U.N. siano “complessivamente pressoché omogenei” con quelli previsti nella Tabella milanese non impedisce che, **nei singoli casi, in relazione alla specifica invalidità ed età della vittima, vi possano essere differenze significative (come si è dimostrato nella fattispecie concreta)**. Infatti, tenendo conto congiuntamente dei **valori monetari correlati sia al danno biologico che a quelli medi** (la curva dei valori monetari più adoperata) **della componente danno morale** (alias, sofferenza soggettiva interiore), risulta che:

- dal 10% a circa il 27-28% di invalidità **la T.U.N. riconosce indennizzi superiori** a quelli indicati nella Tabella milanese in percentuali che oscillano dall’1% al 6% circa;
- dall’80% al 100% di invalidità **la T.U.N. riconosce indennizzi superiori** a quelli indicati nella Tabella milanese in percentuali che oscillano dall’1% al 13% circa;
- dal 27-28% al 79% di invalidità **la T.U.N. riconosce indennizzi inferiori** a quelli indicati nella Tabella milanese in percentuali che oscillano dal 2% al 7% circa.

## **2.6. Non è possibile applicare in via analogica la TUN, anche in ragione dei differenti criteri per la personalizzazione del danno non patrimoniale, nella T.U.N. e nella Tabella milanese**

- **il comma 3 del citato art. 138** dispone che: “*Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento*”.
- Per contro, la Tabella milanese prevede, per la personalizzazione del danno, percentuali differenziate:
  - ✓ **dal 49%, per l'invalidità del 10%**, con percentuali via via decrescenti fino al 25% fissato per l'invalidità al 34%,
  - ✓ **in misura fissa del 25%** per le invalidità dal 34% al 100%.

**2.7. Non è possibile applicare in via analogica la TUN, anche per via dei differenti criteri per la liquidazione (anche nel caso di specie) del danno non patrimoniale temporaneo, nella T.U.N. e nella Tabella milanese**

- L'art. 3 del D.P.R. n. 12/2025 dispone che “*1. Il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all'articolo 139, commi 1, lettera b), e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 2. L'incremento per il danno morale è ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno liquidato ai sensi del comma 1*”.
  - ✓ Ai sensi dell'art. 139 citato, il D.M. 16.7.2024 (vigente all'epoca dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale) ha fissato in **euro 55,24** l'importo per la liquidazione del danno biologico per ogni giorno di inabilità assoluta; quindi l'importo massimo liquidabile pro die è pari ad **euro 88,38**.
- La **Tabella milanese (Edizione 2024)** prevede, per la liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta, la somma complessiva *pro die* di **euro 115,00**;
  - ✓ è poi previsto “*l'aumento personalizzato in presenza di allegate e comprovate peculiarità fino a max 50%*” e, quindi, fino all'importo massimo di **euro 172,50**.

## **2.8. Le micro-permanenti e l'art. 139 Codice Assicurazioni**

È condivisa in dottrina e giurisprudenza la tesi che, in ogni caso, si deve escludere l'applicabilità del D.M. che viene emesso ogni anno (ora vigente quello del 16.7.2024) ai sensi dell'art. 139 Codice delle Assicurazioni private, per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, a tutti i sinistri e, quindi, anche a quelli verificatisi prima del 5 marzo 2025 e aventi genesi causale diversa da quelli disciplinati dal Titolo X del Codice delle Assicurazioni privati e dalla legge n. 24/2017, per le seguenti ragioni:

- i valori monetari, previsti dal citato D.M. 16.7.2024 per il danno biologico permanente, sono molto diversi da quelli indicati per le micropermanenti (dall'1% al 9% di invalidità) oggetto della Tabella milanese – Edizione 2024;
- per i casi di cogente applicazione dell'art. 139, la personalizzazione è prevista con aumento fino al 20% dell'importo standard e invece, per la Tabella milanese, tale aumento è consentito fino al 50%;
- molto diversi sono anche i valori monetari per la liquidazione del danno biologico temporaneo: euro 55,24 per il D.M. 16.7.2024 ed euro 115,00 previsti dalla Tabella milanese;
- la sentenza Cassazione n. 12408/2011 ha escluso l'applicazione analogica dell'art. 139;
- i valori monetari riconducibili all'art. 139 in esame hanno già superato il vaglio di costituzionalità con la sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2014.

Ritenere la T.U.N., prevista per la liquidazione del “*danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità*” ex art. 138, applicabile anche ai sinistri dalla stessa non previsti comporterebbe una ulteriore pesante distonia con i valori monetari riconducibili all'art. 139, per la liquidazione del “*danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità*”, che non possono essere applicati ai sinistri dalla stessa non previsti.

## **2.9. Solamente per la T.U.N., e non per la Tabella milanese, l'ammontare complessivo del risarcimento è “esaustivo” ex art. 138**

- Nei «Criteri orientativi» della Tabella milanese si afferma che sussiste «*ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti*».
- Per la Cassazione, sent. n. 12408/2011, la Tabella milanese è «*da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad alimentarne o ridurne l'entità*».
- Per la Cassazione, sent. n. 10579/2021, nell'applicazione delle tabelle milanesi, il giudice potrà «*superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto. [...] Non è invece configurabile la riespansione della clausola generale rispetto alla tabella unica prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 138 e non ancora adottata al momento di questa decisione*, perché, ai sensi degli artt. 138 e 139, «*l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche*».

## 2.9 continua

La Tabella milanese, a differenza della T.U.N., consente al giudice di discostarsi, con congrua motivazione, dai valori monetari nella stessa indicati, in presenza di circostanze non contemplate dalla Tabella. Ciò si verifica certamente nelle due ipotesi che seguono:

- ✓ quando il giudice, con valutazione *incidenter tantum*, ravvisi nel fatto illecito gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di lesioni dolose.
- ✓ **quando il giudice ravvisi la prova per la liquidazione anche del “danno biologico terminale”.**
  - Il “danno biologico terminale” (a differenza del “danno catastrofale”, che sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole della fine imminente indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso) è un **pregiudizio alla salute, da invalidità temporanea sebbene massimo nella sua entità ed intensità**, da accertarsi con criteri medico-legali e da liquidarsi comunque, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, se tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, comunque non inferiore a 24 ore (Cass., sent., n. 7923/2024; Cass., ord., n. 4658/2024; Cass., ord., n. 4998/2023).
  - **La Cassazione (ord. n. 21799/2025) ha cassato con rinvio la sentenza**, ritenendo meramente simbolico il risarcimento del “danno terminale” subito da un neonato, **sebbene la Corte d'Appello avesse incrementato di oltre il 300% l'importo standard indicato nella Tabella milanese per l'inabilità temporanea, riconoscendo 1.000 euro pro die**).

## 2.9 continua

Quindi, applicare la T.U.N. oltre i casi e i tempi espressamente previsti dalle norme citate, comporterebbe anche l'osservanza del menzionato comma 4 dell'art. 138, secondo cui l'ammontare complessivo del danno liquidato ex artt. 138 e 139 è «esaustivo del risarcimento del danno».

Nelle ipotesi di cogente applicazione della T.U.N., il Consiglio di Stato, nel citato parere ha evidenziato che *un esito concretamente inadeguato del vaglio equitativo - che risultasse, di fatto, corollario di un vincolo parametrico tabellare di rango regolamentare non conforme ad una direttiva di congruenza, pienezza ed effettività del ristoro - non varrebbe a scongiurare del tutto il rischio, a dispetto del tratto di specialità della disciplina primaria di cui all'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di una disapplicazione, da parte del giudice, della fonte normativa secondaria*”, rispetto al'art. 1226 c.c. che prevede un criterio equitativo che deve essere interpretato ed applicato alla luce della tabella milanese.

Sarebbe tuttavia davvero incongrua e contraddittoria la decisione del giudice che, per un verso, estenda l'applicazione della T.U.N. oltre i casi espressamente previsti dalla legge e, per altro verso, in talune ipotesi la disapplichi per pervenire a soluzioni risarcitorie invece consentite dalla Tabella milanese, con conseguenze ancora più devastanti circa l'aumento del contenzioso.

## I quesiti posti alla Corte di Cassazione

Se, in relazione alla controversia *sub judice*, relativa a domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.P.R. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private:

- 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), il Giudice, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi trattasi delle Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, “*quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ.*”;
- 2) oppure se, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, il Giudice dovrà necessariamente applicare la T.U.N., avendo questa assunto, dopo l’emanazione del D.P.R. n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.;
- 3) oppure se, con adeguata motivazione, il Giudice è libero di applicare, in tutto o in parte, la T.U.N. o la Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, in base alle peculiarità della fattispecie concreta.

## **Il decreto di ammissibilità emesso dal Primo Presidente della Cassazione**

Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, con decreto depositato in data 17.9.2025, ha ritenuto che l'ordinanza n. 4915/2025 emessa dal Tribunale di Milano soddisfi tutte le condizioni di proponibilità richieste dall'art. 363bis c.p.c. ed ha assegnato la questione oggetto del rinvio pregiudiziale alla Terza Sezione civile della Cassazione per l'enunciazione del principio di diritto all'esito di pubblica udienza.

Credo di avervi cagionato già una notevole dose di danno da sofferenza interiore e allora mi taccio.

**GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE**